Prefettura Napoli - Accettazione e Corrispondenza - Prot. Ingresso N.0406398 del 13/10/2025

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 23 NOVEMBRE E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025

AMMISSIONE DEI NAVIGANTI AL VOTO

1. – A norma dell'art. 1, primo comma, lettera *f)*, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240 – il quale richiama l'art. 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni – i naviganti (cioè i marittimi e gli aviatori) che, per motivi di imbarco, alla data della votazione per le *elezioni regionali (domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025)*, si trovino in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali sono iscritti e che siano in possesso della tessera elettorale personale, sono ammessi a votare per l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale nel comune della regione nel quale si trovino per motivi di imbarco.

A tal fine essi, entro sabato 22 novembre 2025, giorno che precede quello in cui ha inizio la votazione:

a) devono dichiarare, all'ufficio elettorale del comune in cui si trovano, che intendono votare in quel comune;

b) debbono richiedere un certificato del sindaco nel quale si attesta che tale loro dichiarazione è stata notificata al comune di iscrizione elettorale.

2. – Inoltre, i marittimi e gli aviatori devono chiedere al comandante del porto e al direttore dell'aeroporto, un certificato nel quale si dichiara che essi sono presenti nel porto o nell'aeroporto per motivi di imbarco e che non possono, di conseguenza, recarsi a votare nel comune di loro iscrizione elettorale.

3. – Questi due certificati (quello del sindaco del comune in cui si trovano per motivi di imbarco e quello del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto) dovranno essere esibiti, insieme alla tessera elettorale personale del navigante, al seggio in cui questi si presenterà a votare.

4. – Se le navi o gli aerei si troveranno nei porti o negli aeroporti soltanto nei giorni della votazione, domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025, per facilitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei naviganti si precisa quanto segue:

a) Se il navigante imbarcato non può presentare personalmente la suindicata dichiarazione entro sabato 22 novembre 2025 all'ufficio elettorale del comune in cui dovrà votare, allora potrà spedirla per posta a cura del comandante della nave o dell'aereo che, a sua volta, dovrà autenticare la firma del navigante appo- sta sulla medesima. Nella dichiarazione dovrà essere indicata anche l'agenzia marittima alla quale è appoggiata la nave nel porto in cui l'interessato intende votare o l'agenzia alla quale è appoggiato l'aereo nell'aeroporto nel quale l'interessato intende votare. In questo caso la spedizione della dichiarazione dovrà aver luogo con un mezzo postale che garantisca il suo arrivo in tempo utile al comune di destinazione e, quando necessario, per via aerea.

b) Per le navi o gli aerei che si fermeranno nei porti o negli aeroporti italiani soltanto nei giorni della votazione (domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025), un incaricato della capitaneria di porto o dell'ufficio circondariale marittimo ovvero della direzione dell'aeroporto si recherà a bordo della nave o dell'aereo subito dopo il suo arrivo per rilasciare il prescritto certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto ai naviganti che lo richiedano.

c) I sindaci – ai quali sia pervenuta l'anzidetta dichiarazione, trasmessa a cura del comando della nave o dell'aereo – all'arrivo di questa, provvederanno a far consegnare l'attestato direttamente a bordo per il tramite della locale agenzia della società di navigazione cui appartiene la nave o l'aereo; in mancanza, provvederanno per il tramite dell'autorità marittima od aeroportuale del luogo.